

L.R. 30 maggio 2019, n. 4: “Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'istituto” – Oggetto assembleare n. 8319/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione I “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”
nella seduta del 23 maggio 2019**

Scheda Tecnico-finanziaria

Premessa

Il PDL, in attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, disciplina le modalità di ricalcolo improntate al sistema contributivo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione in attesa di esserlo.

Il PDL recepisce le modalità di ricalcolo definite all'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019). Tale intesa, in particolare, prevede che *“a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo ... in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente ... l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo spettante ai sensi della normativa vigente”*.

L'intervento normativo è volto quindi a garantire un risparmio della spesa derivante dalla corresponsione dei vitalizi in essere prevedendo il ricalcolo degli stessi secondo il metodo contributivo. È inoltre prevista una duplice previsione di garanzia di risparmio di spesa:

- Una generale, per cui in ogni caso la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
- Una speciale, per cui l'ammontare di ogni assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può superare l'importo spettante ai sensi della normativa vigente.

L'implementazione di tali modalità di calcolo comporta un risparmio di spesa, determinato ai sensi della citata intesa nell'ordine di:

- Euro 46.000,00 per il 2019 (Valore parametrato al solo mese di dicembre, momento ultimo entro il quale dovrà trovare applicazione la rideterminazione)
- Euro 545.000,00 per il 2020
- Euro 545.000,00 per il 2021.

Analisi degli articoli

L'intervento normativo è suddiviso in 3 capi. Il capo I dettaglia le modalità di recepimento delle modalità di ricalcolo dei vitalizi secondo il metodo contributivo così come previsto dall'art. 1 commi 965, 966 e 967 della L. 145/2018. Il Capo II si occupa invece di riordinare la disciplina in coerenza della già avvenuta abrogazione dell'assegno vitalizio e della corrente rideterminazione con l'applicazione del metodo contributivo. Il capo III, infine, contiene le disposizioni finali.

Art. 1

Enuncia la finalità del PDL di rideterminare i vitalizi secondo il metodo contributivo utilizzando i parametri definiti dall'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019). Vengono quindi rispettati gli obiettivi individuati nell'intesa stessa di:

- a) intervenire su tutti gli assegni vitalizi in corso di erogazione nonché su quelli maturati e non ancora erogati ovvero sospesi (rispetto alla lettera b dell'intesa si ricorda che la Regione Emilia-Romagna scelse di abrogare l'istituto del vitalizio con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e, quindi, non sussiste il caso di vitalizi già calcolati sulla base del sistema di calcolo contributivo);
- b) garantire che la a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi in ciascuna Regione non potesse superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata all'intesa stessa incrementata del 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
- d) garantire che l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non possa comunque superare l'importo spettante ai sensi della normativa vigente.

Circa quantificazione dei risparmi raggiunti si rinvia alla premessa della STF.

La disposizione non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

Il presente articolo dettaglia i passaggi operativi per arrivare alla rideterminazione dei vitalizi in applicazione della citata intesa nonché del documento (previsto al punto 2 dell'intesa stessa) approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019). Per evitare disomogeneità in fase di applicazione la Conferenza delle Regioni ha approvato una tabella (allegato A del PDL) per garantire che il ricalcolo con il metodo contributivo sia proporzionalmente più incisivo al crescere del vitalizio nonché al crescere del delta tra il vitalizio in erogazione e quello calcolato con i parametri puramente contributivi. Si tratta di una disposizione che mitiga le rideterminazioni irragionevolmente sproporzionate ma che comunque garantisce il risparmio di spesa previsto dall'intesa.

Dai conteggi effettuati dal servizio competente per materia sui vitalizi in corso di erogazione, la tabella di cui all'allegato A garantisce il target di risparmio definito dalla lettera c) del punto 1 dell'intesa. Tuttavia, il comma 6 del presente articolo introduce una clausola di salvaguardia automatica per cui qualora, per una qualsiasi regione non prevista, non fossero garantiti detti risparmi, i parametri della tabella aumenterebbero automaticamente di un valore pari a 0,1 sino al raggiungimento del limite di spesa fissato nell'intesa. La disposizione non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, garantisce anzi il raggiungimento dei risparmi stabiliti.

Art. 3

Oltre a rinviare a quanto previsto nell'intesa per il calcolo del montante contributivo individuale, l'articolo precisa che lo stesso dovrà essere determinato sulla base dei contributi effettivamente versati. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4

Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevoli per la generalità dei lavoratori. La disposizione non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5

L'articolo 5 è il primo del capo II. Come detto in premessa questo capo riordina la disciplina ora prevista in diverse leggi regionali in materia di vitalizio, tenendo conto della già avvenuta abrogazione dell'assegno vitalizio e della corrente rideterminazione (nel capo I) con l'applicazione del metodo contributivo.

Si tratta di una disposizione ordinamentale che, stante l'abrogazione della LR 42/95 prevista dal presente PDL, definisce, confermando la previgente normativa, a chi spetti il vitalizio.

Art. 6

Il presente articolo sostituisce l'abrogando art. 13.1 della LR 42/95 che, con decorrenza 2017, aveva previsto l'innalzamento dell'età dalla quale spettava l'assegno vitalizio da 60 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia dei dipendenti. I commi 2 e 3 dello stesso articolo 13.1 prevedevano inoltre una regolamentazione transitoria per i Consiglieri nati dal 1957 al 1963 che consentiva loro, con una penalizzazione, di mantenere ferma l'età a 60 anni.

Mutuando quanto previsto dalla riforma adottata dalla Camera dei Deputati, ferma restando l'età base parificata a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dei dipendenti, si supera la regolamentazione transitoria sopra descritta introducendo ora la possibilità di anticipare l'età per la decorrenza del vitalizio di un anno per ogni anno di mandato esercitato oltre al quinto, fino ad un massimo di cinque anni.

Tenuto conto che il bilancio regionale già prevede gli stanziamenti necessari per fare fronte alle eventuali richieste di accedere al vitalizio a 60 anni con la penalizzazione prevista dall'abrogando art. 13.1 della LR 42/95 e che la rideterminazione con il metodo contributivo è più penalizzante rispetto a quella prevista dall'art. 13.1, l'articolo 6 qui in commento non è destinato a comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione rispetto agli attuali stanziamenti.

Art. 7

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto ripropone le disposizioni ora previste all'art. 20 della LR 42/95 che si va ad abrogare.

Art. 8

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto ripropone le disposizioni ora previste all'art. 17 della LR 42/95 che si va ad abrogare.

Art. 9

La norma regola il cumulo tra l'assegno vitalizio ed altri analoghi istituti superando le disposizioni in materia di divieto di cumulo introdotte dall'art. 3 della LR 7/2017 (che ha introdotto l'art. 13 ter nella LR 42/95 che si va ad abrogare). La disposizione riporta quindi la regolamentazione in materia in linea con quanto previsto per l'analogo istituto dalla Camera dei deputati, così come previsto nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni (documento 19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019). Da segnalare che, con riferimento ai casi di cumulo, i commi 4 e 7 dell'articolo 2 prevedono specifiche ed ulteriori decurtazioni rispetto agli altri assegni vitalizi.

La spesa derivante dal ripristino del pagamento di detti vitalizi non richiede risorse aggiuntive nei capitoli di bilancio a ciò dedicati in quanto gli attuali stanziamenti (dettagliati in seguito nel commento all'art. 14) risultano adeguati a fare fronte al pagamento dei vitalizi rideterminati con il metodo contributivo, tanto quelli già in erogazione quanto quelli per i quali viene meno il divieto di cumulo. Dalle stime puntuali effettuate risulta infatti che gli attuali stanziamenti di bilancio (che prevedevano un aumento della spesa per il venir meno dal mese di giugno 2020 della riduzione temporanea di cui all'art. 2 della LR 7/2017), sono capienti per fare fronte al pagamento dei vitalizi decurtati in modo stabile dalla presente legge in virtù del ricalcolo con il metodo contributivo.

Art. 10

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto ripropone le disposizioni ora previste all'art. 13 bis della LR 42/95 che si va ad abrogare.

Art. 11

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto ripropone le disposizioni ora previste all'art. 6 della LR 7/2017 che si va ad abrogare.

Art. 12

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto ripropone le disposizioni ora previste all'art. 14 della LR 17/2012.

Art. 13

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che prevede le abrogazioni connesse all'adozione della presente legge.

Art. 14

È la norma finanziaria che per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 prevede si faccia fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse già stanziare nell'ambito della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 – Organi istituzionali - del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2019-2021. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge viene fatto rinvio agli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea, garantiti dal bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa. Spese classificate tra quelle obbligatorie.

Attualmente il bilancio dell'Assemblea, nell'ambito della missione e programma citati, per gli interventi di cui alla presente legge (Corresponsione degli assegni vitalizi) prevede nell'apposito capitolo stanziamenti per Euro 4.889.000,00 per il 2019, 5.033.700,00 per il 2020 e 5.437.000,00 per il 2021.

Le risorse attualmente stanziare risultano adeguate per fare fronte ai pagamenti decorrenti dal mese di dicembre 2019 dei vitalizi decurtati per effetto del ricalcolo con il metodo contributivo.

Per gli anni 2020 e 2021 le risorse attualmente stanziare risultano, a maggior ragione, adeguate per fare fronte ai pagamenti dei vitalizi decurtati per effetto del ricalcolo con il metodo contributivo anche in considerazione del fatto che il bilancio prevedeva stanziamenti incrementati in ragione del venir meno, nel corso del 2020, della riduzione temporanea (contributo di solidarietà) prevista dall'art. 2 della LR 2/2017. In virtù della rideterminazione con il metodo contributivo, quindi, si consolidano risparmi di spesa che nel corso del 2020 sarebbero invece venuti meno.

Art. 15

Norma che prevede l'entrata in vigore della legge e la decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge.